PROROGA DI TERMINI E DISPOSIZIONI URGENTI ORDINAMENTALI

Art. 10

Disposizioni sui consorzi agrari

Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e' prorogato di diciotto mesi.

Versione in vigore dal 26 giugno 2003, non più in vigore dal 3 agosto 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali
Estremi	Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-e-disposizioni-urgenti-ordinamentali/art-10-disposizioni-sui-consorzi-agrari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it